



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2341

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Criteri attuativi dell'articolo 23 comma 6 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 per la concessione ai soggetti del terzo settore di contributi per l'adeguamento alle condizioni economico-giuridiche previste dai contratti di lavoro richiesti per operare, per conto di un ente pubblico affidante, in ambito socio-assistenziale e integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1508 di data 10 settembre 2021 concernente "Autorizzazione e accreditamento socio-assistenziali. Individuazione dei requisiti da applicare in via graduale ai sensi dell'art. 21, comma 2 bis, del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. Ulteriori specificazioni e misure di coordinamento. ".

Il giorno **23 Dicembre 2021** ad ore **08:47** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La Relatrice comunica:

il “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”, di seguito Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, prevede come requisito minimo generale dell’autorizzazione (requisito n. 10, Allegato 1 al Regolamento) l’applicazione ai dipendenti e/o ai soci lavoratori di condizioni economico-giuridiche non inferiori a quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento (CCNL) e relativo integrativo provinciale (CIP) applicato in via prevalente nel settore a livello provinciale.”.

Il CCNL delle cooperative sociali e relativo CIP è da considerarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento in quanto adottato dalla maggior parte degli organismi del terzo settore che operano in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario, così come individuato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1796 del 14 ottobre 2016.

Il comma 6 bis dell’articolo 23 della L.P. 13/2007 prevede che:

“La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agevolazioni ai soggetti (...) che gestiscono servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sul territorio provinciale per sostenerli nel periodo loro necessario per dare attuazione a un piano pluriennale di razionalizzazione delle loro spese di funzionamento o per l’adeguamento alle condizioni economico-giuridiche previste dai contratti di lavoro richiesti per operare, per conto di un ente pubblico affidante, in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità di determinazione della spesa ammissibile, l’entità dei contributi, i loro criteri e le condizioni di concessione e di erogazione nonché quanto altro necessario per l’attuazione”.

Pertanto, al fine di perseguire progressive condizioni di uniformità di trattamento, visto quanto stabilisce la disciplina sopra richiamata, con il presente provvedimento si propone di attivare l’intervento di concessione di contributi ai soggetti del terzo settore che svolgono servizi in ambito socio-assistenziale per l’adeguamento dei contratti dei propri dipendenti e/o soci lavoratori alle condizioni economico-normative del CCNL delle cooperative sociali e relativo CIP.

Per le organizzazioni che operano anche in ambito socio sanitario, oltre che in ambito socio assistenziale, al fine di non generare disparità di trattamento tra il personale, l’intervento di cui al punto precedente estende i suoi effetti anche sul personale operante in ambito socio-sanitario.

Per le organizzazioni invece che operano esclusivamente in ambito socio-sanitario, l’adeguamento al contratto di riferimento sarà introdotto gradualmente in corrispondenza del rinnovo delle liste di accreditamento o del rinnovo dei rapporti contrattuali in essere.

La spesa prevista per concedere i contributi disciplinati dai criteri che si approvano con il presente provvedimento, calcolata sulla base del presunto numero dei dipendenti e/o soci lavoratori cui spetta l’integrazione dovuta all’adeguamento dei contratti alle condizioni economico-normative del CCNL delle cooperative sociali e relativo CIP, ammonta a complessivi Euro 710.000,00 dei quali:

- Euro 420.000,00 per i soggetti che erogano servizi a favore di disabili;

- Euro 10.000,00 per i soggetti che erogano servizi a favore di minori;
- Euro 30.000,00 per i soggetti che erogano servizi a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale;
- Euro 250.000,00 per i soggetti che erogano, oltre ai servizi socio-assistenziali, servizi socio-sanitari per il personale che si occupa di quest'ultima tipologia.

Tenuto conto dell'esigibilità della spesa, l'intervento di cui al presente provvedimento trova copertura sul bilancio provinciale come segue:

- per Euro 320.000,00 sul capitolo 402200 dell'esercizio finanziario 2022;
- per Euro 100.000,00 sul capitolo 402200 dell'esercizio finanziario 2023;
- per Euro 7.700,00 sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2022;
- per Euro 2.300,00 sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2023;
- per Euro 23.000,00 sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2022;
- per Euro 7.000,00 sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2023;
- per Euro 250.000,00 all'interno del finanziamento del servizio sanitario provinciale per l'anno 2022 alla voce della tabella A - integrazione socio sanitaria, articolo 21 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16.

Le modalità di riconoscimento ai soggetti della quota di competenza socio sanitaria, saranno disciplinate nel provvedimento di approvazione delle direttive in materia socio-sanitaria per l'anno 2022 di cui alla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16.

Ad integrazione della deliberazione di Giunta provinciale n. 1508 del 10 settembre 2021, concernente "Autorizzazione e accreditamento socio-assistenziali. Individuazione dei requisiti da applicare in via graduale ai sensi dell'art. 21, comma 2 bis, del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. Ulteriori specificazioni e misure di coordinamento.", Parte I relativa ai "Requisiti di cui agli Allegati 1 e 2 al Regolamento, da applicare secondo il criterio della gradualità (art. 21, comma 2 bis)" si specifica che gli enti del terzo settore possono presentare domanda di autorizzazione e accreditamento definitivo anche in assenza del possesso del requisito generale n. 10 dell'autorizzazione (Allegato 1 al Regolamento), a condizione che i medesimi enti lo acquisiscano entro il 30 giugno del 2022 assicurando il riconoscimento delle tutele ivi contenute da una data non successiva al 1 gennaio 2022.

L'accREDITAMENTO temporaneo, o quello definitivo eventualmente già rilasciato, decadono automaticamente in caso di mancato assolvimento di tale obbligo.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg; - visti gli atti citati in premessa;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118/2011;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa l'Allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrale e sostanziale della stessa, recante "Contributi ai soggetti del terzo settore per l'adeguamento alle condizioni economico-giuridiche previste dai contratti di lavoro richiesti per operare, per conto di un ente pubblico affidante, in ambito socio-assistenziale";
2. di demandare al Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali la determinazione e la concessione del contributo di cui al presente provvedimento, previa approvazione da parte della medesima struttura della relativa modulistica;
3. di prenotare, in base all'esigibilità della spesa, le risorse a copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente provvedimento, come di seguito indicato:
 - per Euro 320.000,00 sul capitolo 402200 dell'esercizio finanziario 2022;
 - per Euro 100.000,00 sul capitolo 402200 dell'esercizio finanziario 2023;
 - per Euro 7.700,00 sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2022;
 - per Euro 2.300,00 sul capitolo 401000-001 dell'esercizio finanziario 2023;
 - per Euro 23.000,00 sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2022;
 - per Euro 7.000,00 sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2023;
4. di prendere atto che Euro 250.000, ovvero la quota di spesa relativa all'ambito socio sanitario, trova copertura all'interno del finanziamento del servizio sanitario provinciale per l'anno 2022 alla voce della tabella A - integrazione socio sanitaria, articolo 21 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16;
5. di integrare la propria precedente deliberazione n. 1508 del 10 settembre 2021, Parte I relativa ai "Requisiti di cui agli Allegati 1 e 2 al Regolamento, da applicare secondo il criterio della gradualità (art. 21, comma 2 bis)" specificando che gli enti del terzo settore possono presentare domanda di autorizzazione e accreditamento definitivo anche in assenza del possesso del requisito generale n. 10 dell'autorizzazione (Allegato 1 al Regolamento), a condizione che i medesimi enti lo acquisiscano entro il 30 giugno del 2022 assicurando il riconoscimento delle tutele ivi contenute da una data non successiva al 1 gennaio 2022;
6. di stabilire che l'accreditamento temporaneo o quello definitivo, eventualmente già rilasciato, decadano automaticamente in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di cui al precedente punto 5.

Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A - Criteri

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Allegato A)

Contributi ai soggetti del terzo settore per l'adeguamento alle condizioni economicogiuridiche previste dai contratti di lavoro richiesti per operare, per conto di un ente pubblico affidante, in ambito socio-assistenziale.

Art. 1 - Oggetto

I presenti criteri disciplinano la concessione e l'erogazione di un contributo straordinario una tantum, ai sensi dell'articolo 23, comma 6 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 ai soggetti del terzo settore di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), della medesima legge provinciale, per l'adeguamento alle condizioni economico-giuridiche previste dai contratti di lavoro richiesti per operare, per conto di un ente pubblico affidante, in ambito socioassistenziale.

Il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", di seguito Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3- 78/Leg, prevede come requisito minimo generale dell'autorizzazione (requisito n. 10, Allegato 1 al Regolamento) l'applicazione ai dipendenti e/o ai soci lavoratori di condizioni economico-giuridiche non inferiori a quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento (CCNL) e relativo integrativo provinciale (CIP) applicato in via prevalente nel settore a livello provinciale.

Il contributo è concesso a copertura del differenziale determinato dall'adeguamento dei contratti dei propri dipendenti e/o soci lavoratori alle condizioni economico-normative del CCNL delle cooperative sociali e relativo CIP, individuato dalla Giunta provinciale quale contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento insieme al relativo integrativo provinciale.

L'agevolazione riguarda la maggiorazione dei costi del personale impiegato in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario sostenuta dai soggetti a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022. Con riferimento ai servizi socio-assistenziali, la maggiorazione sarà riconosciuta fino alla data di affidamento del servizio in base alle nuove modalità, se antecedente il 31 dicembre 2022.

Art. 2 - Destinatari dell'agevolazione

Destinatari dell'agevolazione sono i soggetti del terzo settore che alla data di presentazione della domanda:

1. sono in possesso dell'accreditamento temporaneo ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento ad operare in ambito socio-assistenziale con servizi attivi per conto dell'ente pubblico alla data di approvazione del presente provvedimento e hanno presentato domanda di accreditamento definitivo ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.P. entro il termine del 31 dicembre 2021;
2. sono in possesso dell'accreditamento definitivo acquisito in data successiva a quella di approvazione del presente provvedimento con domanda di accreditamento definitivo presentata in assenza del requisito n. 10, Allegato 1 al Regolamento;
3. hanno adeguato o eventualmente adegueranno al più tardi entro il 30 giugno 2022, assicurando in ogni caso la decorrenza delle tutele previste dal 01 gennaio 2022, i contratti dei propri dipendenti e/o soci lavoratori alle condizioni economico-normative del CCNL delle cooperative sociali e relativo CIP, con costi aggiuntivi non coperti dai finanziamenti in essere
4. sono organizzazioni che operano in ambito socio assistenziale o che operano congiuntamente in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario, che rispettano tutte le condizioni di cui ai punti precedenti.

Art. 3 Modalità e termini di presentazione della domanda

I soggetti del terzo settore con i requisiti di cui al precedente articolo 2 possono presentare istanza di contributo, sottoscritta e presentata dal legale rappresentante, alla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2022, secondo una delle seguenti modalità, a pena irricevibilità:

- a) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità;
- b) a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, la documentazione si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell'ufficio postale accettante che è stata consegnata non oltre le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda);

L'istanza di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura provinciale competente e pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia che prevede la compilazione anche di un prospetto distinto, per ogni singolo servizio erogato per conto dell'ente pubblico, riportante i seguenti dati per ciascuna unità di personale dipendente e/o socio lavoratore impiegato alla data del 1° gennaio 2022:

- tipologia di contratto applicato prima dell'adeguamento contrattuale;
- costo annuo del dipendente e/o socio lavoratore in base alle condizioni economico- normative antecedente all'adeguamento contrattuale;
- costo annuo del dipendente e/o socio lavoratore in base alle condizioni economico- normative del contratto delle cooperative sociali e relativo CIP;
- nonché altri elementi indicati nella modulistica che sarà approvata dalla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali.

Si precisa che il costo del personale indiretto (amministrativi, servizi generali, manutenzione, ecc.) va riportato con le relative percentuali di imputazione per ciascun servizio erogato.

E' fatta salva la facoltà da parte della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali di richiedere eventuale documentazione integrativa.

Art. 4 - Determinazione e concessione del contributo

Il contributo massimo concedibile per ciascun soggetto è pari alla differenza tra il costo del personale e/o dei soci lavoratori impiegati alla data del 1° gennaio 2022 a seguito dell'adeguamento alle condizioni economico normative del CCNL delle cooperative sociali e relativo CIP e il costo della medesima entità di personale e/o soci lavoratori antecedente a tale adeguamento a carico dell'organizzazione, e non coperti da finanziamenti pubblici.

L'arco temporale di riferimento per il riconoscimento ai soggetti della maggiorazione sostenuta va dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022. Il contributo sarà rideterminato tenuto conto della data di attivazione del nuovo affidamento del servizio oggetto di accreditamento temporaneo, se antecedente al 31.12.2022.

Qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a garantire il finanziamento della totalità delle richieste, si effettuerà una riduzione del contributo di pari percentuale per tutti i soggetti interessati. Il contributo potrà essere integrato fino al raggiungimento del 100% della spesa ammissibile se, nel corso del 2022, si rendessero disponibili ulteriori risorse a ciò destinabili.

Si specifica che per la comparazione delle condizioni del contratto di lavoro per la parte normativa saranno impiegati i medesimi elementi utilizzati per il calcolo dell'indennità di appalto.

La determinazione del contributo è disposta con provvedimento del Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali.

La concessione del contributo per la quota riferita ai servizi socio-assistenziali è disposta con provvedimento del Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali.

Le modalità di riconoscimento ai soggetti beneficiari del contributo per la quota riferita ai servizi socio-sanitari è disposta in base alle direttive in materia socio-sanitaria approvate dalla Giunta provinciale per l'anno 2022.

Art. 5 - Modalità di erogazione del contributo

Il contributo di cui ai presenti criteri, per la quota riferita ai servizi socio-assistenziali, sarà erogato su presentazione di apposita richiesta di liquidazione corredata di dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente, attestante di aver riconosciuto l'integrazione contrattuale alle persone indicate nel prospetto allegato alla stessa, con riferimento ai seguenti periodi:

- a) dopo il 1° giugno 2022, per il periodo gennaio – maggio;
- b) dopo il 1° novembre 2022, per il periodo giugno –ottobre;
- c) entro il 30 aprile 2023, per il periodo novembre – dicembre.

Entro il 30 aprile 2023 dovrà inoltre essere presentata una rendicontazione analitica della spesa complessivamente sostenuta per il personale dal 1° gennaio 2022 alla data di avvio del nuovo affidamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, con l'evidenza dell'aumento dovuto all'incremento contrattuale in argomento.

Il contributo concesso potrà essere rideterminato sulla base delle risultanze della rendicontazione di cui al precedente paragrafo, nei limiti dell'ammontare dell'importo assegnato; qualora l'importo erogato sia superiore al contributo rideterminato in base alla rendicontazione, si provvederà al recupero delle somme erogate in eccesso, aumentate degli interessi calcolati al tasso legale, se dovuti. La quota di contributo riferita ai servizi socio-sanitari sarà erogata nel corso dell'anno 2022 sulla base a quanto disposto nelle direttive in materia socio-sanitaria approvate dalla Giunta provinciale per l'anno 2022.